

**DC-040**

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Rev.000 – 03/2021

Rif. UNI CEI EN 17050

### REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011

Secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione sono concepite e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l'ambiente. Tali norme influiscono direttamente sui requisiti dei prodotti da costruzione. Tali requisiti si riflettono perciò su norme e omologazioni tecniche nazionali per i prodotti e su altre specifiche e disposizioni tecniche nazionali legate ai prodotti da costruzione. A causa delle loro differenze, tali requisiti ostacolano il commercio all'interno dell'Unione.

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di prescrivere i requisiti che essi reputino necessari per assicurare la protezione della salute, dell'ambiente e dei lavoratori nell'utilizzazione dei prodotti da costruzione.

Gli Stati membri hanno introdotto disposizioni, ivi compresi requisiti, concernenti non soltanto la sicurezza degli edifici e delle altre opere di costruzione, ma anche la salute, la durabilità, il risparmio energetico, la protezione dell'ambiente, gli aspetti economici ed altri aspetti importanti di tutela del pubblico interesse. I provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi o la giurisprudenza relativi alle opere di costruzione e stabiliti a livello di Unione o di Stato membro possono incidere sui requisiti dei prodotti da costruzione. Poiché è probabile che il loro effetto sul funzionamento del mercato interno sia molto simile, ai fini del presente regolamento è opportuno considerare tali provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi o la giurisprudenza alla stregua di «disposizioni».

Ove applicabili, le disposizioni relative all'uso o agli usi previsti di un prodotto da costruzione in uno Stato membro, tese a soddisfare requisiti di base delle opere di costruzione, determinano le caratteristiche essenziali per le quali deve essere dichiarata la prestazione. Al fine di evitare una dichiarazione di prestazione «vuota», dovrebbe essere dichiarata almeno una delle caratteristiche essenziali di un prodotto da costruzione che sono pertinenti all'uso o agli usi dichiarati.

Alla luce di quanto sopra, si precisa che generalmente gli articoli commercializzati dalla Tiemme Raccorderie SpA non rientrano nella presente direttiva in quanto non facenti parte della categoria "prodotti da costruzione", ma per ottemperare ai dettami del Regolamento n° UE **305/2011** la

### TIEMME RACCORDERIE S.p.A.

**DICHIARA**

che i prodotti forniti sono conformi al presente regolamento in quanto il Sistema Qualità risponde alla norma UNI **ISO 9001 Certificato KIWA**, e che mette a disposizione dei Clienti, su richiesta, eventuali dati tecnici, omologazioni, dichiarazioni di conformità e la propria esperienza per l'esatto utilizzo degli stessi.

### Inoltre DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione, utilizzo ed installazione errata o non appropriata di tutti i propri prodotti.

Il Direttore Tecnico  
(*firma elettronica registrata*)



TIEMME RACCORDERIE S.p.A. (società a socio unico) | via Cavallera 6/A 25045 Casteggiano (BS) - Italy  
T. +39 030 2142211 | Fax +39 030 2142206 | Cap. Sociale: € 5.200.000,00 i.v. | [Registro imprese](#): 02852520176 - R.E.A.: BS-298978  
N.mecc BS 066313 | P.Iva / CF: 02852520176 | [info@tiemme.com](mailto:info@tiemme.com) | [www.tiemme.com](http://www.tiemme.com)

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Giuliano Gnutt Holding S.r.l.